

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Prot. n. 4963
Reg. Ord. N° 05/2020

IL SINDACO

PREMESSO chesono in corso di ultimazione importanti lavori presso l'edificio scolastico, ospitante la Scuola Secondaria di 1° grado "Alessandro Manzoni", sita nel territorio comunale, in via Verdi n. 2.

PRECISATO che gli indicati lavori consistono in:

- "Rimozione e bonifica delle pavimentazioni contenenti amianto della scuola secondaria di I grado A. Manzoni PARTIZIONE 2 - FASE 2. Opere di bonifica da M.C.A."
- "Rimozione e bonifica delle pavimentazioni contenenti amianto della scuola secondaria di I grado A. Manzoni" sita in via Verdi, 2 a Trescore Cremasco. Realizzazione nuove pavimentazioni. PARTIZIONE 3 FASE 3".

DATO ATTO che:

- gli indicati lavori termineranno verso la metà del mese di settembre;
- occorrerà procedere alle conseguenti e necessarie attività di pulizia, anche straordinaria, di tutti i locali interessati dai lavori;
- nei locali della Scuola si svolgerà la consultazione referendaria del 20 e 21 settembre 2020;
- al termine della consultazione referendaria, occorrerà procedere ad una nuova e successiva pulizia dei locali interessati.

RILEVATO che, in ragione dell'ultimazione degli indicati lavori, non è possibile consentire l'utilizzo dei locali scolastici e l'ingresso nei medesimi, in quanto occorre tutelare l'incolumità pubblica di tutti i soggetti frequentanti la Scuola (alunni, docenti, personale non docente, genitori, etc.), messa in pericolo dai lavori stessi. In altri termini, non è possibile, in conclusione dei lavori, consentire l'ingresso a scuola, in quanto sarebbe esposta a grave pericolo l'incolumità di tutti i predetti soggetti.

RICORDATO che, ai sensi del 4° comma dell'articolo 54 del D.Lgs 267/2000, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

RILEVATO che la tipologia di ordinanza, delineata dalla riportata disposizione normativa, fa riferimento alla cd. "ordinanza contingibile ed urgente", cioè un atto a contenuto atipico, che l'amministrazione è abilitata ad adottare per fronteggiare situazioni eccezionali, anche derogando alla disciplina di rango primario, ma pur sempre nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, ivi compresi i principi generali del diritto dell'Unione europea.

RICORDATO che:

- Il carattere della contingibilità indica un fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario che mette in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica, rispetto al quale i mezzi giuridici ordinari appaiono inadeguati ad eliminarli;

- Il carattere dell'urgenza indica la presenza di un pericolo imminente, che deve essere fronteggiato immediatamente.

TENUTO CONTO che la sussistenza di una situazione di pericolo e di emergenza, quale presupposto di azione e di adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, è pienamente confermato da lungo tempo dalla giurisprudenza: *“Il Sindaco è legittimato ad adottare le ordinanze contingibili ed urgenti, ove ricorra una situazione di pericolo attuale per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i normali strumenti predisposti dall’ordinamento* (CdS, Sez. V, n. 1128 del 29/07/1998; in tal senso, anche: CdS, Sez. V, n. 63 del 23/01/1991; TAR Puglia, Sez. Lecce, n. 3598 del 16/11/2000). Più recentemente, è stato correttamente evidenziato che l’elemento imprescindibile di siffatte ordinanze è costituito dall’effettiva esistenza di una situazione di pericolo imminente al momento dell’adozione della medesima, essendo ininfluyente tanto la prevedibilità dell’evento dannoso, quanto il fatto che la situazione emergenziale sia sorta in epoca precedente (T.A.R. Veneto Sez. II n. 406/2013; Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2012, n. 4968; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 21 giugno 2005, n. 8328). Fra l’altro, non va trascurato il fatto che le ordinanze in esame possono e devono essere emanate anche per prevenire pericoli, oltre che eliminarli: *“L’ordinanza contingibile ed urgente può essere adottata non solo per porre rimedio ai danni già verificatisi, ma anche e soprattutto per evitare la produzione di tali pericoli”* (CdS, Sez. V, n. 1904 del 02/04/2001; in tal senso, anche Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 490 del 17/01/2002).

EVIDENZIATO E RIBADITO che:

- *“Presupposti per l’adozione da parte del Sindaco dell’ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un **pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità**, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento”* (Tar Liguria, sez. II[^], 2 maggio 2018, n. 410).
- *“Il potere del sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti in qualità di ufficiale del governo deve sottostare a specifici presupposti e limiti che consistono nella situazione di eccezionalità e urgenza, non affrontabile con i rimedi ordinari previsti dall’ordinamento, e nel rispetto dei principi generali di proporzionalità della misura in ordine al sacrificio imposto al soggetto privato relativamente a una **situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana**”* (Tar Calabria, sez. Catanzaro I[^], 4 aprile 2018, n. 809).

PRESO ATTO che anche la più recente giurisprudenza evidenzia la necessaria presenza di un pericolo imminente, irreparabile ed attuale per l’incolumità individuale, quale presupposto di legittimità dell’ordinanza:

- *“L’esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di pericolo che non sia possibile fronteggiare con gli ordinari strumenti apprestati dall’ordinamento. Il presupposto necessario per l’adozione dell’ordinanza consiste nell’**attualità del pericolo** al momento in cui intervenga il provvedimento, non rilevando il tempo trascorso dalla sua insorgenza”* (Tar Lombardia, sez. Milano II[^], n. 929/2020).
- *“Presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente sono la sussistenza di un **pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità**, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti”* (Tar Puglia, sez. Bari II[^], n. 609/2020).
- *“Ai fini dell’esercizio legittimo del potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54, D.Lgs n. 267/2000, ciò che rileva è l’**attualità della situazione di pericolo** al momento dell’adozione del provvedimento sindacale, nonché l’idoneità del provvedimento a*

porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo sia risalente nel tempo” (Consiglio di Stato, sez. V[^], n. 1.670/2020).

TENUTO CONTO, inoltre, che, nella fattispecie prima illustrata, si è in presenza, senza alcuna ombra di dubbio, di una situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica. Ed, infatti, consentire l'ingresso a Scuola, durante la conclusione degli indicati lavori, determinerebbe l'insorgere della predetta situazione di grave pericolo, trattandosi di lavorazioni complesse, delicate ed oggettivamente pericolose.

RILEVATO che l'indicata situazione di grave pericolo, connessa all'indebito ingresso a Scuola, nell'imminenza dell'ultimazione dei lavori, impone l'adozione di immediate misure, aventi naturacautelare e precauzionale, volte a scongiurare, in un'ottica di corretta precauzione, l'effettiva concretizzazione del pericolo medesimo. In altri termini, *"l'applicazione del principio di precauzione comporta [...] che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa o da situazioni pericolose, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali"* (Consiglio di Stato, sez. V[^], n. 2.495/2015). In tal senso, pur consapevoli dell'inizio dell'anno scolastico e della sua indubbia importanza, occorre, ad ogni modo, in un'ottica di comparazione di “beni pubblici” da tutelare, anteporre l'imprescindibile salvaguardia dell'incolumità pubblica, quale indubbio valore primario, da garantire nella sua interezza ed in modo prioritario.

RICORDATO che la giurisprudenza è ben chiara nell'evidenziare che il termine di durata di un'ordinanza contingibile ed urgente è intimamente connesso con il perdurare, o meno, della situazione di pericolo: *“Il termine, anche quando non venga indicato nell'ordinanza sotto la forma di una data certa, può comunque ritenersi individuato implicitamente nel superamento della situazione eccezionale”* (Tar Campania, sez. Napoli V[^], n. 6.035/2016). Pertanto, se non viene “superata” l'attuale situazione di grave pericolo, l'ordinanza contingibile ed urgente non può che permanere nella sua integrale efficacia temporale.

PRESO ATTO, anche, delle ragioni di opportunità, connesse all'illustrato svolgimento della consultazione referendaria, presso i medesimi locali scolastici, nelle giornate del 20 e 21 settembre 2020.

RITENUTO, in ragione delle considerazioni ora espresse, di essere in presenza: - di una situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità; - di una situazione contingente, che impone un intervento immediato ed urgente.

VISTO l'articolo 54, comma 4°, del D.Lgs n. 267/2000.

ORDINA

1. La **chiusura del plesso scolastico (comprensivo di palestra e di relativi spazi accessori)**, sede della Scuola Secondaria di I° grado “Alessandro Manzoni”, sita nel territorio comunale, in via Verdi n. 2, **sino al mercoledì 23 settembre 2020**.
2. La **riapertura** del medesimo plesso scolastico e della palestra, per il giorno **giovedì 24 settembre 2020**.
3. All'Ufficio Tecnico Comunale di:
 - a) Assicurare e verificare l'effettiva ultimazione dei lavori in tempo utile per la riapertura del plesso scolastico in data 24 settembre 2020.

- b) Impedire, mediante transennamento e segnaletica di sicurezza, nelle more dell'ultimazione dei lavori, l'accesso e la permanenza di persone nei locali della scuola, ad eccezione del personale interessato e coinvolto nei lavori.
4. All'**Ufficio di Vigilanza**, in collaborazione con l'**Ufficio Tecnico Comunale** di procedere, immediatamente:
- alla pubblicazione del presente provvedimento nei modi previsti (albo pretorio; sezione trasparenza; sito istituzionale dell'Ente; pannelli informativi comunali, etc.);
 - alla conoscenza diffusa del presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Trescore Cremasco e sul sito internet dell'Ente;
 - all'inoltro del presente provvedimento al Prefetto di Cremona, presso la Prefettura di Cremona con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 17, 26100 Cremona (CR);
 - all'inoltro del presente provvedimento in favore dell'Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco, sito in Via Marconi n. 5.
 - all'inoltro del presente provvedimento in favore del competente Comando dei Carabinieri.
 - alla collocazione del presente provvedimento presso l'edificio scolastico di Via Verdi n. 2.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere proposto ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. Regionale;
- entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica.

L'Ufficio Tecnico e l'Ufficio di Polizia Municipale, per le rispettive competenze, sono incaricati di attuare e di verificare il rispetto della presente ordinanza.

Trescore Cremasco, li 4 settembre 2020.



Il Sindaco